



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-05-2006 (punto N. 20)

Delibera

N .396

del 29-05-2006

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Loredano Giorni

Estensore: Loredano Giorni

Oggetto:

Trattamento ormonale dei soggetti affetti da disturbo dell'identità di genere. Determinazioni.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNIA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

Assenti:

MARIA CONCETTA ZOPPI

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo

Direzione Generale

Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 14 Aprile 1982, n. 164 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;

Considerato che:

- lo Statuto della Regione Toscana riconosce il diritto alla salute come una delle principali finalità della propria azione di governo, in attuazione delle disposizioni costituzionali che tutelano tale diritto per i singoli e per l'intera collettività, ed impegna gli organi istituzionali ad attuare politiche positive contro la discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale ed a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale;
- la Regione Toscana ha riconosciuto il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale ed alla propria identità di genere con uno specifico atto normativo (L.R. n. 63/04 “Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”), e si è obbligata ad adottare politiche finalizzate a promuovere il superamento di situazioni di discriminazione oltre a garantire parità di condizioni agli interventi ed ai servizi ricompresi nella propria potestà legislativa;

Preso atto che:

- il disturbo dell'identità di genere (transessualismo) è il desiderio di cambiamento di sesso dovuto ad una completa identificazione col genere di sesso opposto, negando e cercando di modificare il sesso biologico originale;
- il disturbo dell'identità di genere è una forma di profondo malessere e come tale necessita delle cure adeguate al di là dei pregiudizi sociali e culturali che lo circondano;
- i pazienti interessati devono affrontare, prima di arrivare eventualmente all'intervento chirurgico per riassegnazione del sesso, un percorso in cui bisogna cimentarsi nel tentativo di vivere appieno come persone di sesso opposto;
- nel predetto percorso i pazienti proprio per avvicinarsi il più possibile all'immagine mentale che hanno in se stessi, necessitano di terapie ormonali;
- tali trattamenti sono interamente a loro carico, non essendo prevista la prescrivibilità a carico del SSN per un ormone femminile ad un soggetto di sesso maschile e viceversa;

Vista la Legge 8 aprile 1998, n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria” e in particolare l' art. 3 il comma 2 il quale prevede che “In singoli casi il medico puo', sotto la sua diretta responsabilita' e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalita' di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata”;

Visto il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate”, convertito con L. 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'articolo 9 commi 2 e 3 che da mandato al Ministero della Salute, su proposta della Commissione Unica del Farmaco (CUF), di redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 8 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 207 del 6 settembre 2001;

Rilevato che il Ministero della Salute con decreto 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 9 commi 2 e 3 della sopracitata legge 8 agosto 2002 n° 178" ha ammesso alla rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale gli ormoni femminili per il sesso femminile e gli ormoni maschili per il sesso maschile;

Considerato :

- che non è prevista la prescrivibilità a carico del SSN di un ormone femminile ad un soggetto il sesso maschile e un ormone maschile ad un soggetto di sesso femminile;
- che è prevista la prescrivibilità degli ormoni sessuali per il sesso fenotipico a cui aspira il soggetto affetto da disturbo di identità di genere;

Ritenuto necessario adottare misure atte a garantire la terapia ormonale ai soggetti affetti da un disturbo cronico e complesso come l'identità di genere con l'erogazione diretta da parte delle Aziende Sanitarie, con oneri a carico del Servizio Sanitario Toscano, sulla base di un programma terapeutico rilasciato da una struttura pubblica di Endocrinologia andrologica e ginecologica, previa acquisizione del consenso informato del paziente;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Terapeutica Regionale di cui alla L.R. 24 febbraio 2005, n 40 nella seduta del 15 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Per i motivi in premessa specificati , a far data dall'adozione del presente provvedimento, le specialità medicinali a base di Antiandrogeni, Estrogeni naturali, Estrogeni coniugati , loro Associazioni, e Androgeni sono erogate, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, direttamente dalle Aziende Sanitarie ai pazienti residenti nella Regione Toscana, affetti da disturbo dell'identità di genere, sulla base di un programma terapeutico rilasciato da una struttura pubblica di Endocrinologia andrologica e ginecologica, previa acquisizione del consenso informato del paziente;
2. Le Aziende Sanitarie devono provvedere a trasmettere al Settore Farmaceutica della Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà una rendicontazione semestrale dei medicinali erogati e l'onere finanziario sostenuto;
3. Di precisare che l'eventuale onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del presente provvedimento verrà riassorbito dai bilanci delle Aziende Sanitarie a risorse complessive invariate attraverso corrispondente razionalizzazione della spesa farmaceutica corrente;
4. Al fine di rendere omogeneo sul territorio regionale l'attuazione del presente atto, la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà è incaricata di supportare le Aziende Sanitarie Toscane circa le modalità applicative del presente provvedimento.

Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1 lettera b, della legge regionale 9/95 è pubblicato per intero sul bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
LOREDANO GIORNI

Il Direttore Generale
ALDO ANCONA